

Legge regionale 03 giugno 1978 , n. 49 - TESTO VIGENTE dal 16/08/2018

Interventi urgenti per il sostegno dei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici.

CAPO IX

Interventi a favore della ricerca industriale applicatae mineraria

Art. 34

Per gli interventi previsti dall' articolo 21 della legge regionale 3 giugno 1978 n. 47 è autorizzata, nel corrente esercizio finanziario, l' ulteriore spesa di lire 2 miliardi.

Per gli interventi previsti dalla legge regionale 18 agosto 1971, n. 38, è autorizzata, nel corrente esercizio, l' ulteriore spesa di lire 1 miliardo.

Le somme indicate nei precedenti commi dovranno essere impiegate nei territori terremotati.

Art. 35

Per le finalità previste dal primo comma dell' articolo 34 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l' esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7682 con la denominazione: << Contributi a favore di iniziative di ricerca applicata tecnologica od organizzativa nelle zone terremotate >> e con lo stanziamento di lire 2 miliardi per l' esercizio 1978.

Per le finalità previste dal secondo comma dell' articolo 34 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l' esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7683 con la denominazione: << Contributi una tantum per promuovere, stimolare e sostenere gli investimenti diretti alle ricerche minerarie nelle zone terremotate >> e con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l' esercizio 1978.